

PERCORSO FORMATIVO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE



Provincia di Parma

Tutela della popolazione canina e felina e
Benessere animale



Parma

18 Dicembre 2013

PRIMA PARTE

Norme di riferimento



Provincia di Parma

😊 **D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320**

Approvazione del Regolamento di Polizia Veterinaria

1. L. 14 agosto 1991, n. 281

Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo

2. L.R. 7 aprile 2000, n. 27

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina

3. L. 20 luglio 2004, n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

4. L.R. 17 febbraio 2005, n. 5

Norme a tutela del benessere animale



Legge n. 281/1991

Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo



Provincia di Parma

Art. 1 Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2 Tratta- mento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.



Legge n. 281/1991

Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo



Provincia di Parma

Art. 2

Trattamento
dei cani e di
altri animali
di affezione

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.



Legge n. 281/1991

Definizioni



Provincia di Parma


RABBIA ► Si tratta probabilmente della malattia più antica di cui si ha notizia. La parola "rabbia" deriva dal sanscrito "rabbahs", che significa "fare violenza".

La rabbia è una zoonosi, causata da un virus appartenente alla famiglia dei rabdovirus, genere Lyssavirus. Colpisce animali selvatici e domestici e si può trasmettere all'uomo e ad altri animali attraverso il contatto con saliva di animali malati, quindi attraverso morsi, ferite, graffi, soluzioni di continuo della cute o contatto con mucose anche integre. Il cane, per il ciclo urbano, e la volpe, per il ciclo silvestre, sono attualmente gli animali maggiormente interessati sotto il profilo epidemiologico. La malattia sviluppa una encefalite: una volta che i sintomi della malattia si manifestano, la rabbia ha ormai già un percorso fatale sia per gli animali che per l'uomo. Senza cure intensive la morte arriva entro una settimana. La prevenzione della malattia nell'uomo si basa sulla vaccinazione preventiva per chi svolge attività professionale "a rischio specifico" (veterinari, guardie forestali, cinovigili, guardie venatorie ecc.) e sul trattamento vaccinale post esposizione, limitato a particolari situazioni di rischio, come l'aggressione da parte di un animale sospetto. In questo caso, l'animale deve essere sottoposto ad una osservazione di 10 giorni, in modo tale da poter escludere l'esposizione al virus al momento dell'aggressione o esposizione.





Provincia di Parma





Legge n. 281/1991

Definizioni



Provincia di Parma



ECHINOCOCCOSI ► Malattia parassitaria causata da *Echinococcus granulosus*. Si tratta di una piccola tenia ermafrodita che ha come ospite definitivo il cane o il lupo o la volpe; ospiti intermedi sono numerose specie di mammiferi erbivori e la specie umana. La malattia è diffusa in tutto il mondo nelle zone dove sono presenti allevamenti di bestiame; in Europa è comunque una malattia molto rara; è diffusa in alcuni villaggi della Cina favorita dalla povertà e dalla scarsa igiene; in Italia la maggior incidenza si ha nelle regioni centrali e meridionali. Ci si infesta assumendo le uova del parassita per via alimentare da cibi contaminati da feci di cane o per contatto diretto con il cane infestato. Dà origine a delle cisti, principalmente nel fegato. Le cisti possono in alcuni casi raggiungere i 10-20 cm di diametro, determinando una sintomatologia da compressione e un aumento di volume del fegato. Le cisti di piccole dimensioni sono asintomatiche. La diagnosi si formula con esami di laboratorio, con l'ecografia o con radiografia-stratigrafia. Per la prevenzione è fondamentale la distruzione dei visceri degli animali contaminati. La terapia è chirurgica.



Legge n. 281/1991

Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo



Provincia di Parma

Art. 2

Trattamento
dei cani e di
altri animali
di affezione

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.



Legge n. 281/1991

Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo



Provincia di Parma

Art. 2

Trattamento
dei cani e di
altri animali
di affezione

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.



D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Approvazione del REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA
Titolo secondo – CAPO V - RABBIA



Provincia di Parma

Art. 86

I CANI ED I GATTI CHE HANNO MORSICATO PERSONE O ANIMALI, OGNI QUAL VOLTA SIA POSSIBILE CATTURARLI, DEVONO ESSERE ISOLATI E TENUTI IN OSSERVAZIONE PER 10 GIORNI NEI CANILI COMUNALI. L'OSSERVAZIONE A DOMICILIO PUÒ ESSERE AUTORIZZATA SU RICHIESTA DEL POSSESSORE SOLTANTO SE NON RISULTANO CIRCOSTANZE EPIZOOLOGICAMENTE RILEVANTI ED IN TALE CASO L'INTERESSATO DEVE DICHIARARE DI ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ DELLA CUSTODIA DELL'ANIMALE E L'ONERE PER LA VIGILANZA DA PARTE DEL VETERINARIO COMUNALE.

ALLA PREDETTA OSSERVAZIONE ED ALL'ISOLAMENTO DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I CANI ED I GATTI CHE, PURE NON AVENDO MORSICATO, PRESENTANO MANIFESTAZIONI RIFERIBILI ALL'INFEZIONE RABIDA NONCHÉ, IN SEDE OPPORTUNA, GLI ALTRI MAMMIFERI CHE PRESENTANO ANALOGHE MANIFESTAZIONI. AI FINI DELLA DIAGNOSI ANCHE QUESTI ANIMALI NON DEVONO ESSERE UCCISI SE IL LORO MANTENIMENTO IN VITA PUÒ ESSERE ASSICURATO SENZA PERICOLO.



D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Approvazione del REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA
Titolo secondo – CAPO V - RABBIA



Provincia di Parma

Art. 86

DURANTE IL PREDETTO PERIODO DI OSSERVAZIONE GLI ANIMALI NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI.

NEI CASI DI RABBIA CONCLAMATA IL SINDACO ORDINA LO IMMEDIATO ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI.

QUALORA, DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, L'ANIMALE MUOIA O VENGA UCCISO PRIMA CHE IL VETERINARIO ABBA POTUTO FORMULARE LA DIAGNOSI, SI PROCEDE AGLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO.

È VIETATO LO SCUOIAMENTO DEGLI ANIMALI MORTI PER RABBIA, I QUALI DEVONO ESSERE DISTRUTTI AI SENSI DELL'ART. 10, LETTERA E), DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

IL LUOGO DOVE È STATO ISOLATO L'ANIMALE DEVE ESSERE DISINFETTATO.



D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Approvazione del REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA
Titolo secondo – CAPO V - RABBIA



Provincia di Parma

Art. 87

I CANI ED I GATTI MORSICATI DA ALTRO ANIMALE RICONOSCIUTO RABIDO O FUGGITO O RIMASTO IGNOTO DEVONO, DI REGOLA, ESSERE SUBITO SOPPRESSI CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO SEMPRECHÈ NON DEBBANO PRIMA SOTTOSTARE AL PERIODO DI OSSERVAZIONE DI 10 GIORNI PER AVERE, A LORO VOLTA, MORSICATO PERSONE O ANIMALI.

TUTTAVIA SU RICHIESTA DEL POSSESSORE, L'ANIMALE, ANZICHÈ ESSERE ABBATTUTO, PUÒ ESSERE MANTENUTO SOTTO SEQUESTRO, A SPESE DEL POSSESSORE STESSO, NEL CANILE MUNICIPALE O IN ALTRO LOCALE STABILITO DALL'AUTORITÀ COMUNALE DOVE NON POSSA NUOCERE, PER UN PERIODO DI MESI 6 SOTTO VIGILANZA SANITARIA.

ALLO STESSO PERIODO DI OSSERVAZIONE DEVONO SOTTOSTARE I CANI ED I GATTI CONTAMINATI O SOSPETTI DI ESSERE STATI CONTAMINATI DA ALTRO ANIMALE RICONOSCIUTO RABIDO.

I CANI ED I GATTI MORSICATI DA ANIMALI SOSPETTI DI RABBIA SONO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PER SOLI 10 GIORNI SE DURANTE QUESTO PERIODO L'ANIMALE MORSICATORE SI È MANTENUTO SANO.



D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Approvazione del REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA
Titolo secondo – CAPO V - RABBIA



Provincia di Parma

Art. 87

NEL CASO CHE L'ANIMALE VENGA SOTTOPOSTO A VACCINAZIONE ANTIRABBICA POST-CONTAGIO DA INIZIARSI NON OLTRE 5 GIORNI PER FERITE ALLA TESTA E NON OLTRE 7 GIORNI NEGLI ALTRI CASI DAL SOFFERTO CONTAGIO, IL PREDETTO PERIODO DI OSSERVAZIONE PUÒ ESSERE RIDOTTO A MESI 3 O ANCHE A MESI 2 SE L'ANIMALE SI TROVA NEL PERIODO DI PROTEZIONE ANTIRABBICA VACCINALE PRE-CONTAGIO.

DURANTE IL PERIODO DEL TRATTAMENTO ANTIRABBICO POST-CONTAGIO L'ANIMALE DEVE ESSERE RICOVERATO NEL CANILE MUNICIPALE O PRESSO ISTITUTI UNIVERSITARI O ZOOPROFILATTICI.

I CANI ED I GATTI MORSICATI POSSONO ESSERE SPOSTATI, CON LE NORME DEGLI ARTICOLI 14 E 15 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, SOLTANTO ENTRO 7 GIORNI DALLA SOFFERTA MORSICATURA.

QUALORA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE IL CANE O IL GATTO MORSICATO MUOIA O VENGA UCCISO, SI PROCEDE IN CONFORMITÀ DI QUANTO PREVISTO DAI COMMI 5/A, 6/A E 7/A DEL PRECEDENTE ARTICOLO.



D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Approvazione del REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA
Titolo primo – CAPO III - Provvedimenti consecutivi alla denuncia



Provincia di Parma

Art. 10

IL SINDACO CON APPOSITA ORDINANZA, DA NOTIFICARSI PER ISCRITTO AI DETENTORI DEGLI ANIMALI, DISPONE L'APPLICAZIONE DI TUTTE O DI PARTE DELLE SEGUENTI MISURE, SECONDO LA NATURA DELLA MALATTIA ED IL MODO DI TRASMISSIONE:

e) TRATTAMENTO IDONEO, SECONDI I MEZZI A DISPOSIZIONE, DELLE SPOGLIE DEGLI ANIMALI, DEL LETAME E DEI MATERIALI COMUNQUE INQUINATI MEDIANTE INFOSSAMENTO, STERILIZZAZIONE, CREMAZIONE O DENATURAZIONE CON SOSTANZE CHIMICHE;



D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Approvazione del REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA
Titolo primo – CAPO III - Provvedimenti consecutivi alla denuncia



Provincia di Parma

Art. 14

A SCOPO DI MACELLAZIONE O PER URGENTI ESIGENZE DI ALIMENTAZIONE O DI LAVORI AGRICOLI, IL PREFETTO PUÒ CONSENTIRE - SALVO PER I CASI DI PESTE BOVINA E DI PLEURO-POLMONITE ESSUDATIVA CONTAGIOSA DEI BOVINI - LO SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI FUORI DELLE ZONE INFETTE E DI QUELLE DI PROTEZIONE, PURCHÈ SI COMPIA CON TUTTE LE PRECAUZIONI DA PRESCRIVERSI DI VOLTA IN VOLTA DAL VETERINARIO PROVINCIALE.

I PROPRIETARI O I DETENTORI DEGLI ANIMALI STESSI DEVONO FARE REGOLARE DOMANDA AL PREFETTO, IL QUALE AUTORIZZA LO SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI QUANDO, IN SEGUITO AGLI ACCERTAMENTI DEL VETERINARIO PROVINCIALE, RISULTA CHE IL PROVVEDIMENTO È ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE.



D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Approvazione del REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA
Titolo primo – CAPO III - Provvedimenti consecutivi alla denuncia



Provincia di Parma

Art. 14

DI REGOLA L'AUTORIZZAZIONE NON È CONCESSA PER GLI ANIMALI AMMALATI O SOSPETTI, A MENO CHE NON SUSSISTANO INSORMONTABILI DIFFICOLTÀ DI ALIMENTAZIONE O NON SIA DIMOSTRATA L'IMPOSSIBILITÀ DELLA MACELLAZIONE SUL POSTO, SALVO LE ECCEZIONI PREVISTE PER DETERMINATE MALATTIE NEL TITOLO II [NORME SANITARIE SPECIALI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI] DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

LO SPOSTAMENTO PUÒ ESSERE CONSENTITO ANCHE IN ALTRE PROVINCE PREVIO NULLA OSTA DEI PREFETTI COMPETENTI. IN CASO DI NECESSITÀ IL PREFETTO, NELL'AUTORIZZAZIONE DI SPOSTAMENTO, PUÒ DISPORRE CHE GLI ANIMALI VENGANO SCORTATI DA AGENTI DURANTE IL VIAGGIO.

NEI CASI DI MALATTIE PER LE QUALI NON È STATA EMANATA L'ORDINANZA DI ZONA INFETTA IL PERMESSO DI SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI È ACCORDATO DAL SINDACO.



D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Approvazione del REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA
Titolo primo – CAPO III - Provvedimenti consecutivi alla denuncia



Provincia di Parma

Art. 15

L'AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI FUORI DELLA ZONA INFETTA O DI QUELLA DI PROTEZIONE È INVIATA AL SINDACO DEL COMUNE IN CUI TROVANSI GLI ANIMALI DA SPOSTARE ED È DA QUESTI CONSEGNATA AL PROPRIETARIO O CONDUTTORE INTERESSATO CHE DEVE ESIBIRLA AD OGNI RICHIESTA DELLE AUTORITÀ SANITARIE E DEGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA.

DEL CONSENTITO SPOSTAMENTO LA PREFETTURA INFORMA IL SINDACO DEL COMUNE DI DESTINAZIONE, IL QUALE DISPONE PER IL RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE AL MOMENTO DELL'ARRIVO DEGLI ANIMALI PER INVIARLA, ENTRO CINQUE GIORNI, AL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ORIGINE UNITAMENTE AL CERTIFICATO DI AVVENUTA MACELLAZIONE O ALL'ATTESTAZIONE CHE GLI ANIMALI SI TROVANO NEL LUOGO DI DESTINAZIONE, SOTTO LA VIGILANZA DEL VETERINARIO COMUNALE. LA DURATA DI QUESTA VIGILANZA VIENE FISSATA DI VOLTA IN VOLTA.



D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Approvazione del REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA
Titolo primo – CAPO III - Provvedimenti consecutivi alla denuncia



Provincia di Parma

Art. 15

NEL CASO DI SPOSTAMENTO DI ANIMALI CON MALATTIA IN ATTO O ALLORCHÈ QUESTA SI MANIFESTA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, IL SINDACO DEL COMUNE DI DESTINAZIONE APPLICA, IN TUTTO O IN PARTE, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 10 E 11 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.



D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Approvazione del REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA
Titolo secondo – CAPO V - RABBIA



Provincia di Parma

Art. 91

NEI CASI IN CUI L'INFEZIONE RABIDA ASSUMA PREOCCUPANTE DIFFUSIONE IL PREFETTO PUÒ ORDINARE AGLI AGENTI, ADIBITI ALLA CATTURA DEI CANI ED AGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA DI PROCEDERE, OVE NON SIA POSSIBILE LA CATTURA, ALL'UCCISIONE DEI CANI E DEI GATTI VAGANTI, ED ADOTTARE QUALUNQUE ALTRO PROVVEDIMENTO ECCEZIONALE ATTO AD ESTINGUERE L'INFEZIONE.



Provincia di Parma



Legge n. 281/1991

Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo



Provincia di Parma

Art. 3

Competenze
delle
Regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.



Legge n. 281/1991

Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo



Provincia di Parma

Art. 3

Competenze
delle
Regioni

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.



Legge n. 281/1991

Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo



Provincia di Parma

Art. 3

Competenze
delle Regioni

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.



Legge n. 281/1991

Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo



Provincia di Parma

Comma sostituito dall'articolo 1, comma 829, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente modificato dall'articolo 2, commi 370 e 371 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4

Competenze
dei Comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.



Legge n. 281/1991

Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo



Provincia di Parma

Art. 4

Competenze
dei Comuni

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.



Legge n. 281/1991

Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo



Provincia di Parma

Art. 5

Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.



Legge n. 281/1991

Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo



Provincia di Parma

Art. 8

Istituzione
del fondo
per
l'attuazione
della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.





Art. 1

Principi,
generalità
e finalità

1. La Regione, recependo la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. I Comuni, le Province, le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo.



Art. 2

Competenze dei Comuni

1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:
 - a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
 - b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16;
 - c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;



Art. 2

Competenze dei Comuni

1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:
 - d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;
 - e) assicurare, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.



Art. 3

Competenze delle Province

1. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge, provvedendo a:
 - a) coordinare l'azione dei Comuni per la gestione informatizzata dell'anagrafe canina, per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza ed il controllo della popolazione canina e felina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
 - b) coordinare l'azione dei Comuni nella realizzazione, ristrutturazione e gestione delle strutture per il ricovero dei cani e dei gatti, secondo le modalità indicate al successivo comma 3 dell'art. 16;
 - c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi ed alle strutture di cui alle lettere a) e b) e per i volontari designati dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1;

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Provincia di Parma

Art. 3

Competenze
delle
Province

1. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge, provvedendo a:
 - d) integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e nel controllo in ambiente extraurbano, silvestre e montano;
 - e) predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, programmi d'informazione ed educazione, volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali, con particolare attenzione alla realizzazione e diffusione di adeguati materiali informativi nelle scuole di ogni ordine e grado.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 6 aprile 2001, n. 7

Provincia di Parma

Art. 3

Competenze
delle
Province

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato provinciale presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Aziende Unità sanitarie locali della provincia, un rappresentante indicato dall'Ordine professionale dei medici veterinari della provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti, un rappresentante delle associazioni intercomunali, un rappresentante designato da ciascuna Comunità Montana della provincia ed un rappresentante per ciascuna associazione di cui al comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia e che faccia richiesta. Tale Comitato può essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente del Comitato su proposta dei componenti.
3. Il Comitato sarà inoltre interpellato in via consultiva dalla Provincia relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali.



Art. 4

Competenze
delle
Aziende
Unità
Sanitarie
Locali

1. Le Aziende Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
 - a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;
 - b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;
 - c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;
 - d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
 - e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;



Art. 4

Competenze
delle
Aziende
Unità
Sanitarie
Locali

1. Le Aziende Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
 - f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
 - g) collaborano con le Province nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;
 - h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;



Art. 4

Competenze
delle
Aziende
Unità
Sanitarie
Locali

1. Le Aziende Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
 - i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
 - l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
 - m) concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina



Provincia di Parma

Art. 5

Competenze
della
Regione

1. La Regione esercita compiti di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge ed, in particolare, per la definizione di programmi provinciali, in relazione a:
 - a) iniziative d'informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3 della Legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;
 - b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della Legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;
 - c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Aggiunto comma 3 bis da art. 32 L.R. 23 luglio 2010, n. 7

Provincia di Parma

Art. 5

Competenze
della
Regione

2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza almeno annuale.
3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato.
- 3 bis. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.



Provincia di Parma



ROTTWEILER

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Provincia di Parma

Art. 6

Anagrafe
canina

1. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.
2. Ciascun Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento ed al Servizio veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione, per consultazione, dei membri del Comitato provinciale e degli addetti alla vigilanza ed al controllo.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina



Provincia di Parma

Art. 6

Anagrafe
canina

3. L'iscrizione dei cani già identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo.
4. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una base dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi canine comunali.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Provincia di Parma

Art. 7

Iscrizioni

1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
3. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Provincia di Parma

Art. 7

Iscrizioni

4. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.



Provincia di Parma





Art. 8

Norme per l'identificazione

1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovrà essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.
2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento, mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6, oppure mediante l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità e dalla Regione Emilia-Romagna.



Art. 8

Norme per l'identificazione

3. Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite dai Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenni, è tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reiscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale.
4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure ed i tempi per l'identificazione degli animali, mediante microchip, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina



Provincia di Parma

Art. 9

Deroghe

1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.



Provincia di Parma



2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Provincia di Parma

Art. 10

Casi di
smarrimento

1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.

Art. 11

Casi di
cessione o
morte
dell'animale o
cambiamenti
di residenza
del
proprietario

1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato.



Art. 12

Casi di rinuncia alla proprietà

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.
2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.



Provincia di Parma





Art. 13

Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Istituzione e compiti

1. I Comuni, singolarmente od in forma associata, con il coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza delle Aziende Unità sanitarie locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti:
 - a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
 - b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
 - c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;
 - d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 15.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Provincia di Parma

Art. 13

Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Istituzione e compiti

2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo comma, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle qualifiche necessarie.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Provincia di Parma

Art. 14

Gestione dei Servizi

1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati.
2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli od associati.
3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 13, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3.



Provincia di Parma





Art. 15

Casi di cattura di cani

1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
2. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.
3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina



Provincia di Parma

Art. 15

Casi di cattura
di cani

4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole.
5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.
6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'art. 91 del D.P.R. n. 320 del 1954, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli altri agenti della forza pubblica.



Provincia di Parma





Art. 16

Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti

1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare:
 - a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
 - b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
 - c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.

2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Provincia di Parma

Art. 16

Ricoveri e
custodia dei
cani e dei gatti

3. L'azione dei Comuni è coordinata dalle Province. A tal fine:
- a) i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dal loro insediamento, e successivamente con cadenza annuale, definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indicano gli interventi necessari;
 - b) con apposito regolamento sono definite le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;
 - c) con apposito schema di regolamento è proposta ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di affido od adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.



Art. 17

Modalità di ricovero

1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario.
2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.
4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed identificati.




Art. 17

Modalità di ricovero

5. Nel caso di cessione dell'animale va data contestuale comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario.
6. Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16.
7. Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno:
 - a) data di entrata e provenienza;
 - b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;
 - c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale;
 - d) data di uscita e destinazione.



Provincia di Parma



2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Provincia di Parma

Art. 18

Adozioni

1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, incentivi all'adozione degli animali.
2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.
3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.
4. I Comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari.



Art. 19

Requisiti delle strutture

1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 16 devono essere costituite dai seguenti reparti:
 - a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
 - b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
 - c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. È possibile prescindere da tale reparto purché i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.



Provincia di Parma



2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Provincia di Parma

Art. 19

Requisiti delle
strutture

2. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:
- a) ubicazione salubre e protetta;
 - b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
 - c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina



Provincia di Parma

Art. 19

Requisiti delle
strutture

3. I requisiti ed i criteri generali previsti ai commi 1 e 2 riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati.
4. I Comuni ed i Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, nel rispetto delle reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di ricovero, sulla regolarità dell'affidamento o cessione dell'animale, secondo le disposizioni della presente legge.



Provincia di Parma

PASTORE DELL'ANATOLIA





Art. 20

Norme igienico- sanitarie

1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'urgenza.
3. Le Aziende Unità sanitarie locali esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero, al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.
4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina



Provincia di Parma

Art. 21

Aree di
sgambamento

1. Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Art. 22

Condizioni
per la
soppressione

1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.

2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.



Art. 22

Condizioni per la soppressione

3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.
4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.
5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonché dall'art. 25.
6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.



Provincia di Parma





Art. 23

Limitazione delle nascite

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.
2. Le Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai programmi di cui al comma 2, sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda Unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina



Provincia di Parma

Art. 24

Vigilanza contro
il
maltrattamento
degli animali

1. I Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14.
3. È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.



Art. 25

Cani
inselvaticiti.
Interventi

1. Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di cui all'art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani inselvaticiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Tali interventi sono effettuati da personale specificamente specializzato ed addestrato.

Art. 26

Contributi

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvaticiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.



Provincia di Parma





Provincia di Parma



Provincia di Parma





Provincia di Parma





Provincia di Parma



INDENNIZZI EROGATI DALLA PROVINCIA DI PARMA

ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 27/2000



Importi

Periodo di riferimento

€11.673,47 [erogati in Lire]

01/11/1999 – 31/10/2000

€ 7.245,52 [erogati in Lire]

01/11/2000 – 31/10/2001

€ 2.756,81

01/11/2001 – 31/10/2002

€ 3.130,26

01/11/2002 – 31/10/2003

€ 871,20

01/11/2003 – 31/10/2004

€ 1.531,36

01/11/2004 – 31/10/2005

€ 3.003,50

01/11/2005 – 31/10/2006

€ 8.829,94

01/11/2006 – 31/10/2007

€10.366,62

01/11/2007 – 31/10/2008

€ 8.691,50 [100% del danno subito]

01/11/2008 – 19/10/2009

(di cui € 7.962,35 → 90% del danno subito erogati da Regione)

€ 4.618,50 [100% del danno subito]

20/10/2009 – 19/10/2010

(di cui € 4.216,65 → 90% del danno subito erogati da Regione)

€ 6.791,60 [100% del danno subito]

20/10/2010 – 19/10/2011

(di cui € 6.142,44 → 90% del danno subito erogati da Regione)

€6.988,50 [100% del danno subito]

20/10/2011 – 19/10/2012

(di cui € 6.319,65 → 90% del danno subito erogati da Regione)

€3.389,00 [100% del danno subito]

20/10/2012 – 31/10/2013

(di cui € 3.146,00 → 90% del danno subito erogati da Regione)



Provincia di Parma

Importi percentuali per le singole specie

ANNO	Cinghiale	Fagiano	Lepre	Capriolo	Cervo	Volpe	Corvidi	Nutria	Storno	Piccione	Altre	TOTALE
2000	40.335,28	2.003,85	2.205,27	1.998,69	0,00	0,00	3.372,46	0,00	18.344,55	0,00	12.791,79	81.051,89
2001	48.079,34	2.290,48	5.781,73	955,44	0,00	0,00	3.016,11	1.699,14	4.921,83	0,00	11.186,45	77.930,52
2002	35.638,76	500,95	8.620,52	2.133,66	0,00	550,66	546,71	1.066,97	1.026,13	1.481,97	7.040,59	58.606,92
2003	53.562,57	2.625,06	6.550,00	3.125,82	275,00	0,00	3.319,00	6.345,54	2.155,18	522,53	0,00	78.480,70
2004	88.796,37	800,00	11.820,54	3.542,59	0,00	0,00	3.559,00	2.565,18	1.207,59	917,59	0,00	113.208,86
2005	43.520,00	2.250,00	6.130,00	7.675,00	120,00	220,00	5.224,00	6.405,00	4.615,00	1.500,00	0,00	77.659,00
2006	31.080,00	2.594,00	12.280,00	9.795,00	1.512,00	450,00	6.320,00	8.320,00	16.995,00	1.450,00	400,00	91.196,00
2007	32.112,50	3.230,00	17.765,00	5.240,00	500,00	236,00	14.230,00	9.715,00	87.159,00	1.925,00	0,00	172.112,50
2008	65.259,04	8.550,00	11.307,00	7.170,00	600,00	500,00	11.120,00	10.290,00	28.580,00	4.660,00	1.140,00	149.176,04
TOTALE	438.383,86	24.844,34	82.460,06	41.636,20	3.007,00	1.956,66	50.707,28	46.406,83	165.004,28	12.457,09	32.558,83	899.422,43
media	48.709,32	2.760,48	9.162,23	4.626,24	334,11	217,41	5.634,14	5.156,31	18.333,81	1.384,12	3.617,65	99.935,83

Importi percentuali per le singole specie

ANNO	Cinghiale	Fagiano	Lepre	Capriolo	Cervo	Volpe	Corvidi	Nutria	Storno	Piccione	Altre	TOTALE
2000	50	2	3	2	0	0	4	0	2	0	16	100%
2001	62	3	7	1	0	0	4	2	6	0	14	100%
2002	61	1	15	4	0	1	1	2	2	3	12	100%
2003	68	3	8	4	0	0	4	8	3	1	0	100%
2004	78	1	10	3	0	0	3	2	1	1	0	100%
2005	56	3	8	10	0	0	7	8	6	2	0	100%
2006	34	3	13	11	2	0	7	9	19	2	0	100%
2007	19	2	10	3	0	0	8	6	51	1	0	100%
2008	44	6	8	5	0	0	7	7	19	3	1	100%
media	62	2	8	4	0	0	4	4	4	3	9	

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Provincia di Parma

Art. 27

Aggiornamento
e formazione
del personale

1. Le Province, d'intesa con i Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvaticiti e randagi.

Art. 28

Partecipazione
dei privati

1. I Comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Provincia di Parma

Art. 29

Protezione dei
gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.



Art. 29

Protezione dei gatti

3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.



Art. 29

Protezione dei gatti

5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.
7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 22.

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina



Provincia di Parma

Già modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001, n. 38; poi
Sostituito intero articolo 30 da art. 42 L.R. 23 dicembre 2004, n. 27

Art. 30

Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;
 - b) da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;
 - c) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 7, comma 4;
 - d) da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;
 - e) da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;
 - f) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 15;
 - g) da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;
 - h) da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina



Provincia di Parma

Art. 30

Sanzioni

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.



Provincia di Parma



PERRO DA PRESA MALLORQUIN
(CA DE BOU O MALLORQUIN DOG)

2.

Legge Regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina



Provincia di Parma

Art. 31

Norma
finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, le Province e le Aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.



Provincia di Parma

Fine prima parte



PERCORSO FORMATIVO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE



Provincia di Parma

Tutela della popolazione canina e felina e Benessere animale



Parma

18 Dicembre 2013

SECONDA PARTE

Norme di riferimento



Provincia di Parma

😊 **D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320**

Approvazione del Regolamento di Polizia Veterinaria

1. L. 14 agosto 1991, n. 281

Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo

2. L.R. 7 aprile 2000, n. 27

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina

3. L. 20 luglio 2004, n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

4. L.R. 17 febbraio 2005, n. 5

Norme a tutela del benessere animale



ILLECITI

Tipologia



Provincia di Parma



Illeciti amministrativi ► Sanzioni amministrative



Illeciti penali (Reati) {
 Contravvenzioni {
 Ammenda
 Arresto
 Multa
 Delitti {
 Reclusione

3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 1

Modifiche
al Codice
Penale

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 1

Modifiche
al Codice
Penale

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 1

Modifiche
al Codice
Penale

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.



Art. 1

Modifiche
al Codice
Penale

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;**
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;**
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.**

3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 1

Modifiche
al Codice
Penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 1

Modifiche
al Codice
Penale

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".



Provincia di Parma



3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 1

Modifiche
al Codice
Penale

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".



Regio Decreto 19/10/1930, n.1398

Approvazione del CODICE PENALE



Provincia di Parma

Art. 638

Uccisione o
danneggiamento
di animali altrui

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.



Regio Decreto 19/10/1930, n.1398

Approvazione del CODICE PENALE



Provincia di Parma

Art. 727

Maltrattamento
di animali

Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila (1).

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

(1) L'ammenda è stata elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire 3 milioni dall'art. 5, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281.

3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 2

Divieto di
utilizzo a fini
commerciali
di pelli e
pellicce

1. È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 3

Modifica alle
disposizioni di
coordinamento
e transitorie
del Codice
Penale

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali).
- Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 3

Modifica alle
disposizioni di
coordinamento
e transitorie
del Codice
Penale

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 5

Attività
formative

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 6

Vigilanza

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 6

Vigilanza

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.





D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del CODICE DI PROCEDURA PENALE
Parte Prima – Libro Primo – Titolo Terzo – POLIZIA GIUDIZIARIA



Provincia di Parma

Art. 55

Funzioni della
Polizia
Giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.



D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del CODICE DI PROCEDURA PENALE
Parte Prima – Libro Primo – Titolo Terzo – POLIZIA GIUDIZIARIA



Provincia di Parma

Art. 57

Ufficiali e
agenti di
Polizia
Giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.



D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del CODICE DI PROCEDURA PENALE
Parte Prima – Libro Primo – Titolo Terzo – POLIZIA GIUDIZIARIA



Provincia di Parma

Art. 57

Ufficiali e
agenti di
Polizia
Giudiziaria

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.



Provincia di Parma

3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 7

Diritti e facoltà
degli Enti e
delle
Associazioni

1. Ai sensi dell'articolo 91 del Codice di Procedura Penale, le Associazioni e gli Enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.



D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del CODICE DI PROCEDURA PENALE
Parte Prima – Libro Primo – Titolo Terzo – POLIZIA GIUDIZIARIA



Provincia di Parma

Art. 91

Diritti e facoltà
degli enti e
delle
associazioni
rappresentativi
di interessi lesi
dal reato

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.



3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 8

Destinazione
delle sanzioni
pecuniarie

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle Associazioni o agli Enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

3.

Legge n. 189/2004

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali [...] – Modifiche al Codice Penale



Provincia di Parma

Art. 8

Destinazione
delle sanzioni
pecuniarie

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.





Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 1

Finalità ed
oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 1

Finalità ed
oggetto

2. Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali di affezione, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.



Definizione di ANIMALI SINANTROPI

Si definiscono animali sinantropi quegli animali che, pur non appartenendo all'uomo, ne condividono gli spazi. In genere si tratta di mammiferi quali i roditori, insetti o rettili indesiderati che trovano nella casa o nelle sue vicinanze l'habitat ideale per vivere e riprodursi.

I più frequenti appartengono alle seguenti famiglie:

Famiglia degli Artropodi: a. Aracnidi: zecche, acari, scorpioni, ragni, tarantole. b. Insetti: zanzare, mosche, tafani, formiche, vespe, calabroni, blatte, pidocchi, pulci, cimici, pappataci. Famiglia dei rettili: vipere, altri serpenti non velenosi, tartarughe. Famiglia degli anfibi: rane, rospi. Famiglia dei mammiferi: ratti, topi, cani e gatti randagi, ovini, caprini, bovini, suini, volpi.



Provincia di Parma





Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 2

Definizione di
animale di
affezione

1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
 - a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti;
 - b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.





Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 3

Responsabilità
e doveri
generali del
detentore

1. Chiunque conviva con un animale di affezione o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto:
 - a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;
 - b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b) e c), a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;
 - e) abrogata;
 - f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - f bis) a garantire, anche nelle more dell'adozione delle disposizioni tecniche regolamentari previste dall'articolo 4, comma 2 bis, condizioni adeguate di benessere animale.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 3

Responsabilità
e doveri
generali del
detentore

- 2 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale di affezione deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 4

Norme
tecniche di
attuazione

1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:
 - a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali di affezione, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;
 - b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 4

Norme
tecniche di
attuazione

- c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
- d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;
- e) Le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000.



Provincia di Parma





Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 4

Norme
tecniche di
attuazione

2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.
- 2 bis. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.
3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.





Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 4 bis

Disposizioni su
terapie
assistite dagli
animali

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e in accordo con il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, detta linee guida per definire:
 - a) l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali;
 - b) i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;
 - c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attività e terapia assistita con gli animali e la loro formazione.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 4 ter

Accessibilità
degli animali di
affezione in
strutture di
cura

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 5

Strutture di
commercio,
allevamento,
addestramento
e custodia di
animali di
affezione

1. Per strutture connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale

Sostituito comma 3 e modificato comma 5 da art. 45 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4



Provincia di Parma

Art. 5

Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione

3. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali di affezione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività, indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario dell'Azienda UsI competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività, sulla base dei requisiti minimi previsti dai regolamenti attuativi della presente legge.



Provincia di Parma

Art. 5

Strutture di
commercio,
allevamento,
addestramento
e custodia di
animali di
affezione

4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.
5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 6

Doveri del
venditore

1. Il venditore di animali di affezione deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usi competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.
2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali di affezione a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 7

Esposizioni,
competizioni,
spettacoli

1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali di affezione non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 7

Esposizioni,
competizioni,
spettacoli

3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.
4. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 8

Tutela della
fauna. Centri di
custodia e
recupero

1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle Aziende Usl competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo.
2. L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 8

Tutela della
fauna. Centri di
custodia e
recupero

3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di Centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica.
4. Ai Centri di cui al comma 3 è fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 9

Tutela dei
volatili
ornamentali

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali é tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:
 - a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
 - b) mantenere i volatili legati a trespoli.



Provincia di Parma



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 10

Tutela dei
pesci
ornamentali e
degli animali
da acquario

1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 11

Controllo dei
colombi liberi
urbani

1. Le Aziende Usi, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani predisposti dalle Province. Le Aziende Usi competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
3. Le Aziende Usi vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 12

Controllo dei
muridi e altri
animali
infestanti

1. Le Aziende Usi attivano programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi.
3. Le Aziende Usi attivano programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 12

Controllo dei
muridi e altri
animali
infestanti

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale delle ditte addette al controllo dei sinantropi.
5. La Regione promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamenti ambientali per il controllo della popolazione murina, quali:
 - a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
 - b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
 - c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.



Provincia di Parma



Rattus norvegicus



Art. 13

Programmi di
informazione e
di educazione
a tutela degli
animali di
affezione

1. La Giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 14

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 450 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 750 euro.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 14

Sanzioni

3. Una quota almeno pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative è destinata alla diffusione, all'applicazione e alla realizzazione dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.
4. Con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche coinvolgendo i soggetti attuatori di cui all'art. 4, presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisce informazioni sul numero di sanzioni irrogate, sulla tipologia delle violazioni accertate, sull'ammontare dei proventi riscossi e sulle attività finanziate o realizzate mediante l'impiego dei proventi stessi.



Legge Regionale n. 5/2005

Norme a tutela del benessere animale



Provincia di Parma

Art. 15

Disposizioni
transitorie

1. Le attività di cui all'articolo 5, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.



Provincia di Parma





Provincia di Parma

Stavolta è proprio finita